

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/104 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2015

**che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni ad esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento (UE), le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica (vale a dire pesca di sgombero, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto), alla grande pesca pelagica (vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco) e alla pesca a fini industriali (in particolare, pesca di capelin, cicerello e busbana norvegese). A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico è che tali stock versano in un cattivo stato di conservazione e che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei loro tassi di mortalità per pesca; i rigetti sono ritenuti benefici per la conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica dovranno essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
- (7) Da alcuni anni il TAC per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia è fissato in un regolamento distinto sulle possibilità di pesca applicabile dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. Nel 2014 lo CSTEP ha concluso che modificando il periodo di gestione a un normale anno civile (da gennaio a dicembre) si riducono notevolmente i rischi di conservazione per questo stock. A seguito di consultazioni con la Spagna, la Francia e il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali (SWWAC), la modifica proposta dallo CSTEP è stata valutata positivamente. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio <sup>(1)</sup> e introdurre nel presente regolamento un nuovo TAC per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia per il 2015.
- (8) Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 509/2007 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 676/2007 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 1300/2008 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 1342/2008 <sup>(6)</sup> («piano per il merluzzo bianco») e (CE) n. 302/2009 <sup>(7)</sup>.
- (9) Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 <sup>(8)</sup> del Consiglio) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 <sup>(9)</sup> del Consiglio), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.
- (10) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (11) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(10)</sup> ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente è stato introdotto un meccanismo di flessibilità per tutte le catture cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE)

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 (GUL 212 del 18.7.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 345 del 28.12.2005, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GUL 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GUL 157 del 19.6.2007, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GUL 344 del 20.12.2008, pag. 6).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GUL 348 del 24.12.2008, pag. 20).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GUL 96 del 15.4.2009, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GUL 150 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GUL 65 del 7.3.2006, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che metterebbe a repentaglio gli obiettivi di conservazione stabiliti nell'ambito della politica comune della pesca, e al fine di evitare ripercussioni negative sullo stato biologico degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si possono applicare ai TAC solo quando gli Stati membri non si avvalgono delle flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (12) Conformemente all'esito delle consultazioni fra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare la pesca del gamberello boreale nella zona IIIa da parte di navi dell'Unione fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014.
- (13) Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (14) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2015 conformemente a all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (15) Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e conformemente a agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (16) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (17) All'undicesima conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie che vengano per le navi dell'Unione che pescano in tutte le acque e per le navi non dell'Unione che pescano nelle acque dell'Unione.
- (18) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (19) Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura in attività di pesca non ancora soggette all'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di monitorare il rispetto delle condizioni cui sono soggette le prove su attività di pesca pienamente documentate, gli Stati membri dovrebbero garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di efficacia e proporzionalità. Nell'utilizzare tali sistemi CCTV è opportuno rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (20) Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.
- (21) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicereello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2015, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.
- (22) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC interessate dal medesimo stock biologico.
- (23) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia <sup>(1)</sup> e le Isole Færøer <sup>(2)</sup>, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia <sup>(3)</sup>, il comitato congiunto ha stabilito il livello di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2015. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (24) Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2015, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione. Inoltre, nel 2015 proseguiranno le consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC sulle possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava per tale anno. È pertanto opportuno stabilire provvisoriamente limiti di cattura per l'aringa-atlantico scandinava quale percentuale del contingente dell'Unione fissato per il 2014, in attesa di una revisione a seguito dell'esito delle consultazioni degli Stati costieri della NEAFC.
- (25) Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC non ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II che stabilisca i TAC e contingenti per le parti contraenti. Le consultazioni sulle possibilità di pesca per tale stock di scorfano proseguiranno nel 2015. Poiché la pesca si svolge nel secondo semestre dell'anno, i limiti di cattura per questo stock saranno stabiliti nel corso del 2015, tenendo conto dell'esito delle consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC.
- (26) Nella riunione annuale del 2014, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un aumento dei TAC e dei contingenti del tonno rosso per un periodo di tre anni e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada dell'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale, del tonno bianco dell'Atlantico meridionale e del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2015-2016. Inoltre, come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.
- (27) Nella riunione annuale del 2014 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie, compresa una cattura accessoria per gli anni 2015 e 2016 per alcune attività di pesca sperimentale nella sottozona a 88.2. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015.

<sup>(1)</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

<sup>(2)</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (28) Nella riunione annuale del 2014, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le misure di conservazione e di gestione in vigore. È tuttavia necessario fissare i limiti di capacità di cui all'allegato VI del presente regolamento tenendo conto dell'inclusione di Mayotte quale regione ultraperiferica nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, modificato dal regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (29) La terza riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà nel febbraio 2015. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, è opportuno vietare la pesca dello stock di sugarello cileno prima che sia fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.
- (30) Nell'87<sup>a</sup> riunione annuale, tenutasi nel 2014, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (31) Nella riunione annuale del 2014, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per i berici, il pesce specchio atlantico e lo *Pseudopentaceros* spp., mentre i TAC esistenti per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (32) Nella 9<sup>a</sup> riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una misura di conservazione e di gestione per la protezione degli squali balena dalle operazioni di pesca con reti a circuizione. Nella sua 10<sup>a</sup> riunione annuale, la WCPFC ha adottato limiti di cattura per la pesca con palangari del tonno obeso. Nella sua 11<sup>a</sup> riunione annuale del 2014, la WCPFC non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca adottate nel 2013. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.
- (33) Nella riunione annuale del 2013, le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (34) Nella 36<sup>a</sup> riunione annuale, tenutasi nel 2014, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2015 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una moratoria per la pesca del gamberello nella divisione 3L, ha aumentato il TAC per lo scorfano nella divisione 3M per coprire determinate catture accessorie e ha riaperto la pesca della passera lingua di cane nella divisione 3NO.
- (35) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2014, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (36) In conformità della dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese <sup>(2)</sup>, è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 86).

<sup>(2)</sup> GUL 6 del 10.1.2012, pag. 9.

nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

- (39) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2015, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (40) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
  - a) i limiti di cattura per il 2015 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2016;
  - b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 29 e 31;
  - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
  - d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 32 per i periodi del 2015 e del 2016 indicati in tale disposizione.

#### Articolo 2

#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- a) navi dell'Unione;
- b) navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

#### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) «nave di un paese terzo»: un peschereccio, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 1380/2013, battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- c) «acque dell'Unione»: le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- e) «stock»: uno stock quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- f) «totale ammissibile di cattura» (TAC)::
- i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
  - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- g) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- h) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- i) «approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- j) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- k) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- l) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### Articolo 4

#### **Zone di pesca**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 <sup>(2)</sup>;
- b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
  - 53° 30' N 11° 00' O,
  - 51° 30' N 11° 00' O,
  - 51° 30' N 13° 00' O,
  - 51° 00' N 13° 00' O,
  - 51° 00' N 15° 00' O,
  - 53° 30' N 15° 00' O;
- e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 43° 00' N 8° 00' O,
  - 43° 00' N 10° 00' O,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GUL 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- 42° 00' N 10° 00' O,
- 42° 00' N 8° 00' O;
- f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 42° 00' N 8° 00' O,
- 42° 00' N 10° 00' O,
- 38° 30' N 10° 00' O,
- 38° 30' N 9° 00' O,
- 40° 00' N 9° 00' O,
- 40° 00' N 8° 00' O;
- g) «Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23' 48"O;
- h) «zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- i) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- j) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale <sup>(3)</sup>;
- k) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico <sup>(4)</sup>;
- l) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 <sup>(5)</sup>;
- m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») <sup>(6)</sup>;
- n) «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano <sup>(7)</sup>;
- o) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale <sup>(8)</sup> e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- p) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale <sup>(9)</sup>;
- q) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

<sup>(3)</sup> Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

<sup>(4)</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

<sup>(6)</sup> Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

<sup>(7)</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

<sup>(8)</sup> Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

<sup>(9)</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

- r) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
  - longitudine 130° O,
  - latitudine 4° S,
  - latitudine 50° S.

## TITOLO II

### POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

#### CAPO I

#### **Disposizioni generali**

##### Articolo 5

#### **TAC e loro ripartizione**

1. I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 19 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 <sup>(1)</sup> e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

##### Articolo 6

#### **TAC stabiliti dagli Stati membri**

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
  - a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
  - b) consentono:
    - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;
    - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2015 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
  - a) i TAC adottati;
  - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
  - c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità al paragrafo 2 dei TAC adottati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GUL 286 del 29.10.2008, pag. 33).

*Articolo 7***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

1. I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC catturati nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggetti all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento («obbligo di sbarco»).
2. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da altri stock per i quali sono fissati TAC sono consentiti unicamente se:
  - a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;
  - b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

*Articolo 8***Limitazioni dello sforzo di pesca**

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

- a) allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIIIa e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

*Articolo 9***Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde**

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 <sup>(1)</sup> che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che per il 2015 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

*Articolo 10***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
  - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GUL 351 del 28.12.2002, pag. 6).

- c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- d) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 19 del presente regolamento;
- h) le assegnazioni di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

2. Salvo ove diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

#### Articolo 11

##### Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2015: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39.600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53.830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07.500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38.800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicereello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2015.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicereello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

#### Articolo 12

##### Divieti

1. Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
  - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIIId e nella sottozona CIEM IV;
  - b) le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque:
    - i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
    - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
    - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
    - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
    - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
  - c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
  - d) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
  - e) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
  - f) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
  - g) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
  - h) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
  - i) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) in tutte le acque;
  - j) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque;
  - k) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
    - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
    - ii) *Mobula rochebrunei*;
    - iii) *Mobula japanica*;

- iv) *Mobula thurstoni*;
  - v) *Mobula eregoodootenkee*;
  - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
  - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
  - viii) *Mobula kuhlii*;
  - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
  - l) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
  - m) razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
  - n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
  - o) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
  - p) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

#### Articolo 13

##### Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

#### CAPO II

##### **Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate**

#### Articolo 14

##### Assegnazione di quantitativi supplementari

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

#### Articolo 15

##### Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

1. L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:
  - a) gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

- b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
- i) il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
  - ii) il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;
- c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14 del presente regolamento;
- d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
- e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

- a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;
- b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità dei mezzi di controllo utilizzati conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);
- c) non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi partecipanti alle prove.

3. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
- b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo di tali navi partecipanti;
- c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
- d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante alle prove;
- e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2014 dalle navi partecipanti alle prove.

#### *Articolo 16*

### **Trattamento dei dati personali**

Ogniqualevolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento implicino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GUL 125 del 27.4.1998, pag. 1).

*Articolo 17***Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare**

Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2015.

*Articolo 18***Esame scientifico della valutazione dei rigetti**

La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

*CAPO III***Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi***Articolo 19***Autorizzazioni di pesca**

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato in tale allegato.

*CAPO IV***Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca***Articolo 20***Trasferimenti e scambi di contingenti**

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati ai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato o da essi detratti a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

## Sezione 1

**Zona della convenzione ICCAT**

## Articolo 21

**Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso**

1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3. Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

## Articolo 22

**Pesca ricreativa e sportiva**

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva.

## Articolo 23

**Squali**

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

## Sezione 2

**Zona della convenzione CCAMLR**

## Articolo 24

**Divieti e limiti di cattura**

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

*Articolo 25***Pesca sperimentale**

1. Nel 2015 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2015.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (*Small Scale Research Units* — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

*Articolo 26***Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2015/2016**

1. Durante la campagna di pesca 2015/2016 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano alla Commissione entro il 1° maggio 2015, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2015.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
  - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
  - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

*Sezione 3***Zona della convenzione IOTC***Articolo 27***Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC**

1. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani stessi.

#### Articolo 28

##### **Squali**

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

#### Sezione 4

##### **Zona della convenzione SPRFMO**

#### Articolo 29

##### **Pesca pelagica — Limitazione della capacità**

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2015 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.

#### Articolo 30

##### **Pesca pelagica — TAC**

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, affinché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

#### Articolo 31

##### **Pesca di fondo**

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano nel 2015 le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

## Sezione 5

**Zona della convenzione IATTC**

## Articolo 32

**Pesca con reti da circuizione**

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a) dal 29 luglio al 28 settembre 2015 o dal 18 novembre 2015 al 18 gennaio 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S;

b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- longitudine 96° O,
- longitudine 110° O,
- latitudine 4° N,
- latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2015, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessate munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

- a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o
- b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

## Articolo 33

**Divieto di pesca di squali alalunga**

1. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

- a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
- b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio 2015.

## Sezione 6

**Zona della convenzione SEAFO**

## Articolo 34

**Divieto di pesca degli squali di acque profonde**

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagrì a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagrì nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio spettro (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

## Sezione 7

**Zona della convenzione WCPFC**

## Articolo 35

**Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale**

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni. In tali tipi di pesca è vietato utilizzare una rete a circuizione su un banco di tonni associato a uno squalo balena (*Rhincodon typus*) se l'animale è avvistato prima dell'inizio della calata della rete.
2. Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2015.

## Articolo 36

**Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD**

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2015 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2015. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
  - a) utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;
  - b) peschi su banchi avvalendosi di DCP.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
  - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
  - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o
  - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

#### Articolo 37

### Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui agli articoli da 35 a 38.
2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 32, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 33.

#### Articolo 38

### Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

#### Articolo 39

### Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
  - a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
  - b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

#### Sezione 8

### Mare di Bering

#### Articolo 40

### Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

## TITOLO III

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE**

## Articolo 41

**TAC**

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

## Articolo 42

**Autorizzazioni di pesca**

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

## Articolo 43

**Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 42.

## Articolo 44

**Divieti**

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie ogni qualvolta si trovano nelle acque dell'Unione:

- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIIId e nella sottozona CIEM IV;
- b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
  - i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
  - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
  - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
  - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
  - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
- c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;
- d) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- e) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- f) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

- g) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
- h) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
- i) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) nelle acque dell'Unione;
- j) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione;
- k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
- i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
  - ii) *Mobula rochebrunei*;
  - iii) *Mobula japanica*;
  - iv) *Mobula thurstoni*;
  - v) *Mobula eregoodootenkee*;
  - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
  - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
  - viii) *Mobula kuhlii*;
  - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
- l) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
- m) razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
- n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- o) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
- p) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. e devono essere immediatamente rilasciati.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 45

#### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 46***Modifica del regolamento (UE) n. 43/2014**

All'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 43/2014, è aggiunta la lettera seguente:

«o) gamberello boreale nella zona IIIa.».

*Articolo 47***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

*Articolo 48***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2015.

L'articolo 12, lettere b), i) e k), nell'articolo 44, lettere b), i) e k), si applicano a decorrere dall'8 febbraio 2015.

L'articolo 46 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
- ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana Francese
- ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
- ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
- ALLEGATO ID: Specie altamente migratorie — Tutte le zone
- ALLEGATO IE: Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO IF: Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
- ALLEGATO IG: Tonno rosso del sud — Tutte le zone
- ALLEGATO IH: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO IJ: Zona della convenzione SPRFMO
- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb
- ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
- ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
- ALLEGATO IID: Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
- ALLEGATO III: Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
- ALLEGATO IV: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO V: Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VI: Zona della convenzione IOTC
- ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione
-

## ALLEGATO I

## TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscyrmus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'ucello
<i>Dipturus batis</i> ( <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i> )	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Nototenìa
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglossò atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenìa
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenìa
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>

Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i> ( <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i> )
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Nototenia	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagrì	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja</i> ( <i>Dipturus</i> ) <i>nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>

Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscyrmus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Sogliole	SOO	<i>Solea</i> spp.
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Austromerluzzi	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinocerotus</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

---

## ALLEGATO IA

## SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

<b>Specie:</b>	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV <sup>(1)</sup>
Danimarca	0 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	0 <sup>(2)</sup>		
Germania	0 <sup>(2)</sup>		
Svezia	0 <sup>(2)</sup>		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

<sup>(2)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/\*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

<b>Specie:</b>	Argentina <i>Argentina silus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	24		
Francia	8		
Paesi Bassi	19		
Regno Unito	39		
Unione	90		
TAC	90		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Argentina <i>Argentina silus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	911		
Germania	9		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	43		
Svezia	35		
Regno Unito	16		
Unione	1 028		
TAC	1 028		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Argentina <i>Argentina silus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	329		
Francia	7		
Irlanda	305		
Paesi Bassi	3 434		
Regno Unito	241		
Unione	4 316		
TAC	4 316		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	6 <sup>(1)</sup>		
Francia	6 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	6 <sup>(1)</sup>		
Altri	3 <sup>(1)</sup>		
Unione	21 <sup>(1)</sup>		
TAC	21		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	<b>Zona:</b>	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)
Danimarca	15		
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64		
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 <sup>(1)</sup>		
Unione	235		
TAC	235		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	13		
Spagna	46		
Francia	548		
Irlanda	53		
Regno Unito	264		
Altri	13 <sup>(1)</sup>		
Unione	937		
Norvegia	2 923 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>		
TAC	3 860		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(2)</sup> Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/\*24X7C).

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/\*5B67-): 3 000

<sup>(4)</sup> Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/\*5B67-) 5 500

Brosmio (USK/\*5B67-) 2 923

<sup>(5)</sup> I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t 2 000

<b>Specie:</b>	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	13 079		
Irlanda	36 830		
Regno Unito	3 387		
Unione	53 296		
TAC	53 296		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	18 034 <sup>(2)</sup>		
Germania	289 <sup>(2)</sup>		
Svezia	18 865 <sup>(2)</sup>		
Unione	37 188 <sup>(2)</sup>		
Norvegia	5 816		
Isole Færøer	600 <sup>(3)</sup>		
TAC	43 604		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/\*04-C).

<sup>(3)</sup> Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/\*03AN).

<b>Specie:</b>	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	74 079		
Germania	46 703		
Francia	22 488		
Paesi Bassi	57 104		
Svezia	4 531		
Regno Unito	62 292		
Unione	267 197		
Norvegia	129 145 (2)		
TAC	445 329		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

- (1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/\*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.  
50 000

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a sud di 62° N  
(HER/\*04N-) (1)

Unione	50 000
--------	--------

- (1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/\*4AN.) e IVb (HER/\*4BN.).

<b>Specie:</b>	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	1 093 (1)		
Unione	1 093		
TAC	445 329		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

<b>Specie:</b>	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

<b>Specie:</b>	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	IV, VII d e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	78		
Danimarca	15 072		
Germania	78		
Francia	78		
Paesi Bassi	78		
Svezia	74		
Regno Unito	286		
Unione	15 744		
TAC	15 744		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

<b>Specie:</b>	Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	IVc e VIId <sup>(2)</sup> (HER/4CXB7D)
Belgio	9 057 <sup>(3)</sup>		
Danimarca	1 049 <sup>(3)</sup>		
Germania	661 <sup>(3)</sup>		
Francia	12 068 <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	21 478 <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	4 673 <sup>(3)</sup>		
Unione	48 986		
TAC	445 329		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

<sup>(2)</sup> Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/\*04B).

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN <sup>(1)</sup> (HER/5B6ANB)
Germania	2 536 <sup>(2)</sup>		
Francia	480 <sup>(2)</sup>		
Irlanda	3 427 <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	2 536 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	13 711 <sup>(2)</sup>		
Unione	22 690 <sup>(2)</sup>		
TAC	22 690		

TAC analitico

<sup>(1)</sup> Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

<sup>(2)</sup> È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	ViaS <sup>(1)</sup> , VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	0		
TAC	0		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	VI Clyde <sup>(1)</sup> (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare <sup>(2)</sup>		
Unione	da fissare <sup>(3)</sup>		
TAC	da fissare <sup>(3)</sup>		

TAC precauzionale.

<sup>(1)</sup> Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:  
— il Mull of Kintyre (55°17.9'N, 05°47.8'O);  
— un punto con le coordinate (55°04'N, 05°23'O) e  
— Corsewall Point (55°00.5'N, 05°09.4'O).

<sup>(2)</sup> Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

<sup>(3)</sup> Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	VIIa <sup>(1)</sup> (HER/07A/MM)
Irlanda	1 264		
Regno Unito	3 590		
Unione	4 854		
TAC	4 854		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:  
— a nord dalla latitudine 52° 30' N,  
— a sud dalla latitudine 52° 00' N,  
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,  
— a est dalla costa del Regno Unito.

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	465		
Regno Unito	465		
Unione	930		
TAC	930		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b>	VIIg <sup>(1)</sup> , VIIh <sup>(1)</sup> , VIIj <sup>(1)</sup> e VIIk <sup>(1)</sup> (HER/7G-K.)
Germania	174		
Francia	966		
Irlanda	13 527		
Paesi Bassi	966		
Regno Unito	19		
Unione	15 652		
TAC	15 652		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

<b>Specie:</b>	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	<b>Zona:</b>	VIII (ANE/08.)
Spagna	22 500		
Francia	2 500		
Unione	25 000		
TAC	25 000		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	<b>Zona:</b>	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	4 618		
Portogallo	5 038		
Unione	9 656		
TAC	9 656		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	10 <sup>(1)</sup>		
Danimarca	3 336 <sup>(1)</sup>		
Germania	84 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	21 <sup>(1)</sup>		
Svezia	584 <sup>(1)</sup>		
Unione	4 035		
TAC	4 171		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	62 <sup>(1)</sup>		
Germania	1 <sup>(1)</sup>		
Svezia	37 <sup>(1)</sup>		
Unione	100 <sup>(1)</sup>		
TAC	100 <sup>(1)</sup>		

TAC analitico

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	862 <sup>(1)</sup>		
Danimarca	4 956 <sup>(1)</sup>		
Germania	3 142 <sup>(1)</sup>		
Francia	1 065 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	2 800 <sup>(1)</sup>		
Svezia	33 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	11 369 <sup>(1)</sup>		
Unione	24 227		
Norvegia	4 962 <sup>(2)</sup>		
TAC	29 189		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

- <sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
- <sup>(2)</sup> Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV  
(COD/\*04N-)

Unione	21 057
--------	--------

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 <sup>(1)</sup>		
Unione	382		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Vlb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0		
Germania	1		
Francia	12		
Irlanda	16		
Regno Unito	45		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Vla; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	0		
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 <sup>(1)</sup>		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	VIIa (COD/07A.)
Belgio	2		
Francia	7		
Irlanda	120		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	52		
Unione	182		
TAC	182		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione- della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	218		
Francia	3 568		
Irlanda	901		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	384		
Unione	5 072		
TAC	5 072		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	VIIId (COD/07D.)
Belgio	73 <sup>(1)</sup>		
Francia	1 428 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	43 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	157 <sup>(1)</sup>		
Unione	1 701		
TAC	1 701		TAC analitico

<sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	6		
Danimarca	5		
Germania	5		
Francia	34		
Paesi Bassi	27		
Regno Unito	2 006		
Unione	2 083		
TAC	2 083		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; zona VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	469		
Francia	1 830		
Irlanda	535		
Regno Unito	1 295		
Unione	4 129		
TAC	4 129		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	<b>Zona:</b>	VII (LEZ/07.)
Belgio	470 <sup>(1)</sup>		
Spagna	5 216 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	6 329 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Irlanda	2 878 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	2 492 <sup>(1)</sup>		
Unione	17 385		
TAC	17 385		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

<sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento

<sup>(2)</sup> Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/\*8ABDE)

<b>Specie:</b>	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	<b>Zona:</b>	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/8ABDE.)
Spagna	950		
Francia	766		
Unione	1 716		
TAC	1 716		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	<b>Zona:</b>	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 271		
Francia	64		
Portogallo	42		
Unione	1 377		
TAC	1 377		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DAB/2AC4-C) per la limanda; (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza
Belgio	503		
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	332 <sup>(1)</sup>		
Danimarca	732 <sup>(1)</sup>		
Germania	357 <sup>(1)</sup>		
Francia	68 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	251 <sup>(1)</sup>		
Svezia	9 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	7 641 <sup>(1)</sup>		
Unione	9 390 <sup>(1)</sup>		
TAC	9 390		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/\*56-14).

<b>Specie:</b>	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45		
Danimarca	1 152		
Germania	18		
Paesi Bassi	16		
Regno Unito	269		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b>	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	191		
Germania	218		
Spagna	204		
Francia	2 350		
Irlanda	531		
Paesi Bassi	184		
Regno Unito	1 635		
Unione	5 313		
TAC	5 313		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b>	VII (ANF/07.)
Belgio	3 097 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Germania	345 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Spagna	1 231 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	19 875 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Irlanda	2 540 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	401 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	6 027 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	33 516 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
TAC	33 516 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/\*8ABDE).

<sup>(2)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b>	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368		
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b>	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 490		
Francia	2		
Portogallo	495		
Unione	2 987		
TAC	2 987		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	12		
Danimarca	2 018		
Germania	128		
Paesi Bassi	2		
Svezia	239		
Unione	2 399		
TAC	2 504		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	252		
Danimarca	1 732		
Germania	1 103		
Francia	1 921		
Paesi Bassi	189		
Svezia	174		
Regno Unito	28 576		
Unione	33 947		
Norvegia	6 764		
TAC	40 711		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV  
(HAD/\*04N-)

Unione	25 252
--------	--------

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
----------------	---	--------------	---

Svezia 707 <sup>(1)</sup>

Unione 707

TAC Non pertinente

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(<sup>1</sup>) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (HAD/6B1214)
----------------	---	--------------	---

Belgio 6

Germania 7

Francia 285

Irlanda 203

Regno Unito 2 079

Unione 2 580

TAC 2 580

TAC analitico

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
----------------	---	--------------	--

Belgio 5

Germania 6

Francia 250

Irlanda 743

Regno Unito 3 532

Unione 4 536

TAC 4 536

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	93 <sup>(1)</sup>		
Francia	5 561 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	1 854 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	834 <sup>(1)</sup>		
Unione	8 342 <sup>(1)</sup>		
TAC	8 342		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	19		
Francia	85		
Irlanda	511		
Regno Unito	566		
Unione	1 181		
TAC	1 181		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	929		
Paesi Bassi	3		
Svezia	99		
Unione	1 031		
TAC	1 050		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	280		
Danimarca	1 209		
Germania	314		
Francia	1 817		
Paesi Bassi	699		
Svezia	2		
Regno Unito	8 739		
Unione	13 060		
Norvegia	618 <sup>(1)</sup>		
TAC	13 678		

<p>TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
--

<sup>(1)</sup> Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV  
(WHG/\*04N-)

Unione	8 848		
--------	-------	--	--

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	2		
Francia	32		
Irlanda	79		
Regno Unito	150		
Unione	263		
TAC	263		

TAC analitico
---------------

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0		
Francia	3		
Irlanda	46		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	31		
Unione	80		
TAC	80		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	172		
Francia	10 565		
Irlanda	5 029		
Paesi Bassi	86		
Regno Unito	1 890		
Unione	17 742		
TAC	17 742		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 270		
Francia	1 905		
Unione	3 175		
TAC	3 175		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b>	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	da fissare <sup>(1)</sup>		
Unione	da fissare <sup>(2)</sup>		
TAC	da fissare <sup>(2)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

<sup>(2)</sup> Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

<b>Specie:</b>	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia	190 <sup>(1)</sup>		
Unione	190		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

<b>Specie:</b>	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b>	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
Danimarca	2 523 <sup>(2)</sup>		
Svezia	215 <sup>(2)</sup>		
Unione	2 738		
TAC	2 738 <sup>(1)</sup>		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

<sup>(2)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

<b>Specie:</b>	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	45		
Danimarca	1 845		
Germania	212		
Francia	408		
Paesi Bassi	106		
Regno Unito	574		
Unione	3 190		
TAC	3 190 <sup>(1)</sup>		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

<b>Specie:</b>	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b>	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	468 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Spagna	15 017 <sup>(3)</sup>		
Francia	23 192 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Irlanda	2 810 <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	302 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	9 155 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	50 944		
TAC	50 944 <sup>(2)</sup>		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

- <sup>(1)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.
- <sup>(2)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849
- <sup>(3)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	61
Spagna	2 422
Francia	2 422
Irlanda	303
Paesi Bassi	30
Regno Unito	1 363
Unione	6 602

<b>Specie:</b>	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b>	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	15 <sup>(1)</sup>		
Spagna	10 454		
Francia	23 478		
Paesi Bassi	30 <sup>(1)</sup>		
Unione	33 977		
TAC	33 977 <sup>(2)</sup>		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

<sup>(2)</sup> Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

#### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV  
(HKE/\*57-14)

Belgio	3		
Spagna	3 028		
Francia	5 451		
Paesi Bassi	9		
Unione	8 491		

<b>Specie:</b>	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b>	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	8 848		
Francia	849		
Portogallo	4 129		
Unione	13 826		
TAC	13 826		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

<b>Specie:</b>		<b>Zona:</b>
Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	30 106 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Germania	11 706 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Spagna	25 524 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	
Francia	20 952 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Irlanda	23 313 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Paesi Bassi	36 711 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Portogallo	2 371 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	
Svezia	7 447 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Regno Unito	39 065 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Unione	197 195 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	
Norvegia	102 605	
Isole Færøer	15 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/\*NZJM1): 0 %

<sup>(2)</sup> Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 25 000 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/\*05-F): 12,7 %

<b>Specie:</b>		<b>Zona:</b>
Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	25 830	
Portogallo	6 457	
Unione	32 287 <sup>(1)</sup>	
TAC	Non pertinente	TAC analitico

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: nei limiti della percentuale seguente è consentito pescare nella ZEE norvegese o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/\*NZJM2): 0 %

<b>Specie:</b>	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
----------------	---	--------------	---

Norvegia 0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

Isole Færøer 25 000 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>

TAC Non pertinente

TAC analitico

<sup>(1)</sup> Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/\*04A-C): 0

Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia 0 %

<sup>(3)</sup> Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

<sup>(4)</sup> Condizione speciale: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/\*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/\*04A-C): 6 250

<b>Specie:</b>	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEM/2AC4-C) per la limanda; (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane
----------------	---	--------------	---

Belgio 346

Danimarca 953

Germania 122

Francia 261

Paesi Bassi 794

Svezia 11

Regno Unito 3 904

Unione 6 391

TAC 6 391

TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	50		
Estonia	8		
Spagna	157		
Francia	3 586		
Irlanda	14		
Lituania	3		
Polonia	2		
Regno Unito	912		
Altri	14 <sup>(1)</sup>		
Unione	4 746		
Norvegia	150 <sup>(2)</sup>		
Isole Færøer	150 <sup>(3)</sup>		
TAC	5 046		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<sup>(2)</sup> Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/\*24X7C).

<sup>(3)</sup> Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

<b>Specie:</b>	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	<b>Zona:</b>	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	1 <sup>(1)</sup>		
Spagna	533 <sup>(1)</sup>		
Francia	13 <sup>(1)</sup>		
Lituania	5 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	5 <sup>(1)</sup>		
Altri	1 <sup>(1)</sup>		
Unione	558 <sup>(1)</sup>		
TAC	558 <sup>(1)</sup>		

TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Danimarca	4		
Germania	4		
Irlanda	4		
Francia	23		
Regno Unito	14		
Altri	4 <sup>(1)</sup>		
Unione	53		
TAC	53		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Danimarca	3		
Germania	2		
Svezia	3		
Unione	8		
TAC	8		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Molva <i>Molva molva</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8		
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altri	4 <sup>(1)</sup>		
Unione	36		
TAC	36		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Molva <i>Molva molva</i>	<b>Zona:</b>	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
Belgio	6 <sup>(1)</sup>		
Danimarca	50		
Germania	6 <sup>(1)</sup>		
Svezia	19		
Regno Unito	6 <sup>(1)</sup>		
Unione	87		
TAC	87		TAC analitico

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

<b>Specie:</b>	Molva <i>Molva molva</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	16		
Danimarca	243		
Germania	150		
Francia	135		
Paesi Bassi	5		
Svezia	10		
Regno Unito	1 869		
Unione	2 428		
TAC	2 428		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Molva <i>Molva molva</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05EI.)
Belgio	9		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Molva <i>Molva molva</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	32		
Danimarca	6		
Germania	115		
Spagna	2 332		
Francia	2 487		
Irlanda	623		
Portogallo	6		
Regno Unito	2 863		
Unione	8 464		
Norvegia	5 500 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Isole Færøer	200 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>		
TAC	14 164		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

- (<sup>1</sup>) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/\*6X14.): 3 000
- (<sup>2</sup>) Compreso il brosmio I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:
- |                      |       |
|----------------------|-------|
| Molva (LIN/*5B67-)   | 5 500 |
| Brosmio (USK/*5B67-) | 2 923 |
- (<sup>3</sup>) I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t: 2 000
- (<sup>4</sup>) Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/\*6BAN.).
- (<sup>5</sup>) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/\*6AB.): 75

<b>Specie:</b>	Molva <i>Molva molva</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	7		
Danimarca	835		
Germania	23		
Francia	9		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	75		
Unione	950		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 909		
Germania	11		
Svezia	1 398		
Unione	5 318		
TAC	5 318		TAC analitico
<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	933		
Danimarca	933		
Germania	14		
Francia	27		
Paesi Bassi	480		
Regno Unito	15 456		
Unione	17 843		
TAC	17 843		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947		
Germania	0		
Regno Unito	53		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	29		
Francia	115		
Irlanda	192		
Regno Unito	13 854		
Unione	14 190		
TAC	14 190		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	VII (NEP/07.)
Spagna	1 297		
Francia	5 257		
Irlanda	7 973		
Regno Unito	7 092		
Unione	21 619		
TAC	21 619		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Unità funzionale 16 della sottozona  
CIEM VII  
(NEP/\*07U16):

Spagna	558
Francia	349
Irlanda	671
Regno Unito	272
Unione	1 850

<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234		
Francia	3 665		
Unione	3 899		
TAC	3 899		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	58		
Francia	2		
Unione	60		
TAC	60		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	64 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	190 <sup>(1)</sup>		
Unione	254 <sup>(1)</sup>		
TAC	254		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/\*9U267).

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 648		
Svezia	1 426		
Unione	4 074		
TAC	7 630		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	2 429		
Paesi Bassi	23		
Svezia	98		
Regno Unito	720		
Unione	3 270		
TAC	3 270		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
----------------	--	--------------	---

Danimarca	357
Svezia	123 <sup>(1)</sup>
Unione	480
TAC	Non pertinente

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

<b>Specie:</b>	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	<b>Zona:</b>	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
----------------	------------------------------------	--------------	---

Francia	da fissare <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Unione	da fissare <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
TAC	da fissare <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

<sup>(2)</sup> La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

<sup>(3)</sup> Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	Skagerrak (PLE/03AN.)
----------------	---	--------------	--------------------------

Belgio	60
Danimarca	7 830
Germania	40
Paesi Bassi	1 506
Svezia	419
Unione	9 855
TAC	10 056

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	2 337		
Germania	26		
Svezia	263		
Unione	2 626		
TAC	2 626		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	7 365		
Danimarca	23 938		
Germania	6 905		
Francia	1 381		
Paesi Bassi	46 035		
Regno Unito	34 066		
Unione	119 690		
Norvegia	8 686		
TAC	128 376		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV  
(PLE/\*04N-)

Unione	49 114
--------	--------

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	9		
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	VIIa (PLE/07A.)
Belgio	28		
Francia	12		
Irlanda	768		
Paesi Bassi	9		
Regno Unito	281		
Unione	1 098		
TAC	1 098		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	11		
Irlanda	63		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	783 <sup>(1)</sup>		
Francia	2 611 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	1 393 <sup>(1)</sup>		
Unione	4 787		
TAC	4 787		TAC analitico

<sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b>	VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	69		
Francia	125		
Irlanda	202		
Regno Unito	65		
Unione	461		
TAC	461		TAC analitico

<b>Specie:</b>		<b>Zona:</b>	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIII, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)	
Belgio	8		
Francia	17		
Irlanda	59		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	17		
Unione	135		
TAC	135		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
<b>Specie:</b>		<b>Zona:</b>	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)	
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		TAC precauzionale
<b>Specie:</b>		<b>Zona:</b>	
Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)	
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b>	VII (POL/07.)
Belgio	420 <sup>(1)</sup>		
Spagna	25 <sup>(1)</sup>		
Francia	9 667 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	1 030 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	2 353 <sup>(1)</sup>		
Unione	13 495 <sup>(1)</sup>		
TAC	13 495		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/\*8ABDE).

<b>Specie:</b>	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b>	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	252		
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b>	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208		
Francia	23		
Unione	231		
TAC	231		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b>	IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	9 <sup>(1)</sup>		
Unione	282 <sup>(1)</sup>		
TAC	282		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/\*08C.).

<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	23		
Danimarca	2 711		
Germania	6 847		
Francia	16 112		
Paesi Bassi	68		
Svezia	373		
Regno Unito	5 249		
Unione	31 383		
Norvegia	34 623 <sup>(1)</sup>		
TAC	66 006		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/\*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	269		
Francia	2 668		
Irlanda	389		
Regno Unito	3 022		
Unione	6 348		
Norvegia	500 <sup>(1)</sup>		
TAC	6 848		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/\*5614N).

<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 <sup>(1)</sup>		
Unione	880		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona CO- PACE 34.1.1 (POK/7/3411)
----------------	--	--------------	--

Belgio	6
Francia	1 245
Irlanda	1 491
Regno Unito	434
Unione	3 176
TAC	3 176

TAC precauzionale  
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scopthalmus rhombus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato; (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio
----------------	--	--------------	--

Belgio	340
Danimarca	727
Germania	186
Francia	88
Paesi Bassi	2 579
Svezia	5
Regno Unito	717
Unione	4 642
TAC	4 642

TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Razze <i>Rajiformes</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
----------------	----------------------------	--------------	---

Belgio	211 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Danimarca	8 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Germania	10 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Francia	33 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Paesi Bassi	180 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Regno Unito	814 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Unione	1 256 <sup>(1)</sup>
TAC	1 256

TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	37 <sup>(1)</sup>		
Svezia	10 <sup>(1)</sup>		
Unione	47 <sup>(1)</sup>		
TAC	47		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	725 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Estonia	4 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Francia	3 255 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Germania	10 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Irlanda	1 048 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Lituania	17 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	3 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Portogallo	18 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Spagna	876 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	2 076 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	8 032 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
TAC	8 032 <sup>(2)</sup>		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIId (SRX/\*07D.). Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/\*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/\*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/\*07D.) sono comunicate separatamente.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione della zona VIII (SRX/07D.)
Belgio	72 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Francia	602 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	4 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	120 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	798 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
TAC	798 <sup>(2)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/\*67AKD). Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/\*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/\*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/\*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/\*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/\*67AKD) sono comunicate separatamente.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	7 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	1 298 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Portogallo	1 051 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Spagna	1 057 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	7 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	3 420 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
TAC	3 420 <sup>(2)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

<sup>(2)</sup> Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<b>Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	17		
Germania	30		
Estonia	17		
Spagna	17		
Francia	278		
Irlanda	17		
Lituania	17		
Polonia	17		
Regno Unito	1 090		
Unione	1 500		
Norvegia	1 000 <sup>(1)</sup>		
TAC	2 500		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/\*2A6-C).

<b>Specie:</b>	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	658 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Danimarca	22 709 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Germania	686 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Francia	2 073 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Paesi Bassi	2 088 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Svezia	6 191 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Regno Unito	1 933 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Unione	36 338 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Norvegia	218 398 <sup>(3)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del pre- sente regolamento.

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/\*04N-): 312

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

<sup>(2)</sup> Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/\*4AN.).

<sup>(3)</sup> Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 63 324

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/\*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/\*03A.): 3 000

<sup>(4)</sup> Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)
Belgio	89	91
Danimarca	3 060	3 131
Germania	92	95
Francia	279	286
Paesi Bassi	281	288
Svezia	834	854
Regno Unito	260	267
Unione	4 895	5 012

### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2015 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	13 625
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	3 528
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

<b>Specie:</b>	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	<b>Zona:</b>	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	26 766 <sup>(4)</sup>		
Spagna	28 <sup>(4)</sup>		
Estonia	223 <sup>(4)</sup>		
Francia	17 846 <sup>(4)</sup>		
Irlanda	89 220 <sup>(4)</sup>		
Lettonia	164 <sup>(4)</sup>		
Lituania	164 <sup>(4)</sup>		
Paesi Bassi	39 033 <sup>(4)</sup>		
Polonia	1 885 <sup>(4)</sup>		
Regno Unito	245 363 <sup>(4)</sup>		
Unione	420 692 <sup>(4)</sup>		
Norvegia	18 852 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Isole Færøer	39 824 <sup>(3)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIf (MAC/\*AX7H).

<sup>(2)</sup> Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/\*N5630): 43 680

<sup>(3)</sup> Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færøer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/\*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/\*24N59).

### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	Acque dell'unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2015 (MAC/*4A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	16 154	2 176	2 228
Francia	10 770	1 449	1 485
Irlanda	53 847	7 254	7 426
Paesi Bassi	23 557	3 172	3 249
Regno Unito	148 087	19 952	20 424
Unione	252 415	34 003	34 812

<b>Specie:</b>	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	<b>Zona:</b>	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	39 674 <sup>(1)</sup>		
Francia	263 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	8 201 <sup>(1)</sup>		
Unione	48 138		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/\*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

### Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	3 332
Francia	22
Portogallo	689

<b>Specie:</b>	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone IIa e Iva (MAC/2A4A-N)
Danimarca	16 521 <sup>(1)</sup>		
Unione	16 521 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/\*02A.) e IVa (MAC/\*4A.) sono comunicate separatamente.

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	172		
Germania	10 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	17 <sup>(1)</sup>		
Svezia	6		
Unione	205		
TAC	205		

TAC analitico

<sup>(1)</sup> Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	991		
Danimarca	453		
Germania	793		
Francia	198		
Paesi Bassi	8 945		
Regno Unito	510		
Unione	11 890		
Norvegia	10 <sup>(1)</sup>		
TAC	11 900		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/\*04-C.).

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	46		
Regno Unito	11		
Unione	57		
TAC	57		

TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	22		
Francia	0		
Irlanda	38		
Paesi Bassi	7		
Regno Unito	23		
Unione	90		
TAC	90		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6		
Irlanda	36		
Unione	42		
TAC	42		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	938		
Francia	1 875		
Regno Unito	670		
Unione	3 483		
TAC	3 483		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	30 <sup>(1)</sup>		
Francia	320 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	501 <sup>(1)</sup>		
Unione	851		
TAC	851		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	532		
Francia	53		
Irlanda	27		
Regno Unito	239		
Unione	851		
TAC	851		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIIh, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	32		
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<b>Specie:</b>	Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b>	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	47		
Spagna	9		
Francia	3 483		
Paesi Bassi	261		
Unione	3 800		
TAC	3 800		TAC analitico

<b>Specie:</b>	Sogliole <i>Solea spp.</i>	<b>Zona:</b>	VIIIc, VIII d, VIII e, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b>	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	22 300 <sup>(1)</sup>		
Germania	47 <sup>(1)</sup>		
Svezia	8 437 <sup>(1)</sup>		
Unione	30 784		
TAC	33 280		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/\*03A.) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

<b>Specie:</b>	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	2 506 <sup>(2)</sup>		
Danimarca	198 375 <sup>(2)</sup>		
Germania	2 506 <sup>(2)</sup>		
Francia	2 506 <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	2 506 <sup>(1)</sup>		
Svezia	1 330 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	8 271 <sup>(2)</sup>		
Unione	218 000		
Norvegia	9 000		
TAC	227 000		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Inclusi i cicerelli.

<sup>(2)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/\*2AC4C) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

<b>Specie:</b>	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b>	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	26		
Danimarca	1 674		
Germania	26		
Francia	361		
Paesi Bassi	361		
Regno Unito	2 702		
Unione	5 150		
TAC	5 150		TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0 <sup>(1)</sup>		
Svezia	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	0 <sup>(1)</sup>		
TAC	0 <sup>(1)</sup>		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

<b>Specie:</b>	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 <sup>(1)</sup>		
Danimarca	0 <sup>(1)</sup>		
Germania	0 <sup>(1)</sup>		
Francia	0 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	0 <sup>(1)</sup>		
Svezia	0 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	0 <sup>(1)</sup>		
TAC	0 <sup>(1)</sup>		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

<sup>(1)</sup> Questo TAC si applica allo spinarolo e alla canesca (*Galeorhinus galeus*). Queste specie non possono essere catturate nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<b>Specie:</b>	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 <sup>(1)</sup>		
Germania	0 <sup>(1)</sup>		
Spagna	0 <sup>(1)</sup>		
Francia	0 <sup>(1)</sup>		
Irlanda	0 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	0 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	0 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	0 <sup>(1)</sup>		
TAC	0 <sup>(1)</sup>		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96  
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Questo TAC si applica allo spinarolo e alla canesca (*Galeorhinus galeus*). Queste specie non possono essere catturate nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	13 <sup>(3)</sup>		
Danimarca	5 519 <sup>(3)</sup>		
Germania	487 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Spagna	102 <sup>(3)</sup>		
Francia	458 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Irlanda	347 <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	3 323 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Portogallo	12 <sup>(3)</sup>		
Svezia	75 <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	1 314 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	11 650		
Norvegia	3 550 <sup>(2)</sup>		
TAC	15 200		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/\*2A-14).

<sup>(2)</sup> Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/\*04-C).

<sup>(3)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo e merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/\*4BC7D) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	8 320 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Germania	6 492 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Spagna	8 855 <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>		
Francia	3 341 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>		
Irlanda	21 621 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Paesi Bassi	26 046 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Portogallo	853 <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>		
Svezia	675 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	7 829 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	84 032		
Isole Færøer	1 700 <sup>(4)</sup>		
TAC	85 732		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2015, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/\*4BC7D).

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/\*07D). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/\*07D).

<sup>(3)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo e merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/\*2A-14) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

<sup>(4)</sup> Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIIc e VIIIh.

<sup>(5)</sup> Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/\*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/\*08C2).

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	<b>Zona:</b>	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	12 159 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	211 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	1 202 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	13 572		
TAC	13 572		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(1) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/\*09).

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b>	IX (JAX/09.)
Spagna	15 394 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Portogallo	44 106 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	59 500		
TAC	59 500		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/\*08C).

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b>	X; acque dell'Unione della zona COPACE <sup>(1)</sup> (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	da fissare <sup>(4)</sup>		
TAC	da fissare <sup>(4)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Acque circostanti le Isole Azzorre.

<sup>(2)</sup> Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

<sup>(3)</sup> Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

<sup>(4)</sup> Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b>	acque dell'Unione della zona COPACE <sup>(1)</sup> (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	da fissare <sup>(4)</sup>		
TAC	da fissare <sup>(4)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Acque circostanti Madera.

<sup>(2)</sup> Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

<sup>(3)</sup> Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

<sup>(4)</sup> Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

<b>Specie:</b>	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b>	acque dell'Unione della zona COPACE <sup>(1)</sup> (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare <sup>(2)</sup>		
Unione	da fissare <sup>(3)</sup>		
TAC	da fissare <sup>(3)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Acque circostanti le Isole Canarie.

<sup>(2)</sup> Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

<sup>(3)</sup> Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

<b>Specie:</b>	Busbana norvegese e catture accessorie con- nesse <i>Trisopterus esmarki</i>	<b>Zona:</b>	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	127 882 <sup>(1)</sup>		
Germania	24 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	94 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	128 000 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	15 000		
Isole Færøer	7 000 <sup>(3)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/\*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

<sup>(2)</sup> Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

<sup>(3)</sup> Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili(NOP/\*2A3A4), da imputare a questo contingente.

<sup>(4)</sup> Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015.

<b>Specie:</b>	Busbana norvegese e catture accessorie con- nesse <i>Trisopterus esmarki</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Pesce industriale	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/\*04-N.). 400

<b>Specie:</b>	Altre specie:	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	140 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Da pescare esclusivamente con palangari.

<b>Specie:</b>	Altre specie	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	40		
Danimarca	3 625		
Germania	409		
Francia	168		
Paesi Bassi	290		
Svezia	Non pertinente <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	2 719		
Unione	7 250 <sup>(2)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

<sup>(2)</sup> Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

<b>Specie:</b>	Altre specie	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	4 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Isole Færøer	150 <sup>(3)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/\*2A4-C).

<sup>(2)</sup> Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

<sup>(3)</sup> Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/\*46AN).

## ALLEGATO IB

## ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PCR/N1GRN.)
Irlanda	16 <sup>(1)</sup>		
Spagna	109 <sup>(1)</sup>		
Unione	125 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> La pesca è vietata tra il 1° gennaio e il 31 marzo nelle acque groenlandesi della sottozona NAFO 1 a nord di 64° 15' N.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	5 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Danimarca	4 694 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Germania	822 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Spagna	15 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	202 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Irlanda	1 215 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	1 679 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Polonia	238 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Portogallo	15 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Finlandia	73 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Svezia	1 739 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	3 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	13 697 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
TAC	non stabilito		TAC analitico

<sup>(1)</sup> La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

<sup>(2)</sup> Contingenti provvisori in attesa delle consultazioni tra gli Stati costieri NEAFC nel 2015.

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen  
(HER/\*2AJMN)

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 480		
Grecia	307		
Spagna	2 766		
Irlanda	307		
Francia	2 276		
Portogallo	2 766		
Regno Unito	9 622		
Unione	20 524		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 636 (1)		
Regno Unito	364 (1)		
Unione	2 000 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1. non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2015;
2. possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e a sud di 67°00' N e ad est di 35°15'O.
COD/GRL2	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30'N e 63°45'N ad est di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e tra 44°00'O e 35°15'O.
COD/GRL3	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e a est di 42°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00'N e 62°30'N ad est di 44°00'O.
COD/GRL4	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59°00'N ad ovest di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad ovest di 42°00'O.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	6 656 <sup>(3)</sup>		
Spagna	13 283 <sup>(3)</sup>		
Francia	3 154 <sup>(3)</sup>		
Polonia	2 728 <sup>(3)</sup>		
Portogallo	2 660 <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	4 446 <sup>(3)</sup>		
Altri Stati membri	250 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Unione	33 176 <sup>(2)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

<sup>(2)</sup> L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

<sup>(3)</sup> Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
Germania	19		
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	125		
Unione	125		
Norvegia	75 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Da pescare con palangari (HAL/\*514GN).

<b>Specie:</b>	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
----------------	--	--------------	--

Unione	125
Norvegia	75 <sup>(1)</sup>
TAC	Non pertinente

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Da pescare con palangari (HAL/\*N1GRN).

<b>Specie:</b>	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
----------------	-------------------------------------	--------------	---

Unione	120 <sup>(1)</sup>
TAC	Non pertinente <sup>(2)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

<sup>(2)</sup> Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

60

<b>Specie:</b>	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
----------------	-------------------------------------	--------------	--

Unione	120 <sup>(1)</sup>
TAC	Non pertinente <sup>(2)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

<sup>(2)</sup> Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

60.

<b>Specie:</b>	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	<b>Zona:</b>	IIb (CAP/02B.)
Unione	0		
TAC	0	TAC analitico	

<b>Specie:</b>	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	0		
Germania	0		
Svezia	0		
Regno Unito	0		
Tutti gli Stati membri	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	0		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(<sup>1</sup>) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

<b>Specie:</b>	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	257		
Francia	154		
Regno Unito	789		
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<b>Specie:</b>	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	880		
Germania	60		
Francia	96		
Paesi Bassi	84		
Regno Unito	880		
Unione	2 000 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

<b>Specie:</b>	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>molva dypterygia</i>	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (LIN/05B-F.) per la molva; (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
Germania	439		
Francia	975		
Regno Unito	86		
Unione	1 500 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/\*05B-F): 500

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	825		
Francia	825		
Unione	1 650		
Norvegia	2 550		
Isole Færøer	1 300		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 000		
Francia	1 000		
Unione	2 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040		
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
<b>Specie:</b>	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	60		
Germania	372		
Francia	1 812		
Paesi Bassi	60		
Regno Unito	696		
Unione	3 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	25 <sup>(1)</sup>		
Unione	50 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b>	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

TAC precauzionale

<b>Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 <sup>(1)</sup>		
Unione	1 925 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	575 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Da pescare a sud di 68° N.

<b>Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 686		
Regno Unito	194		
Unione	3 880 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

<b>Specie:</b>	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0		
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	44 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Germania	896 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Spagna	157 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	84 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Irlanda	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Lettonia	16 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Polonia	81 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Portogallo	188 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	2 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	1 468 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
TAC	9 500 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

<sup>(2)</sup> Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1° luglio 2015.

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766 <sup>(1)</sup>		
Spagna	95 <sup>(1)</sup>		
Francia	84 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	405 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	150 <sup>(1)</sup>		
Unione	1 500 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
----------------	----------------------------------	--------------	--

Unione Non pertinente <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

TAC Da fissare

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

<sup>(2)</sup> I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

<b>Specie:</b>	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
----------------	---	--------------	---

Germania 1 334 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

Francia 7 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

Regno Unito 9 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

Unione 1 350 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

Norvegia 800 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

Isole Færøer 50 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>

TAC Non pertinente

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 1° luglio 2015.

<sup>(2)</sup> Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/\*5-14P).

<sup>(4)</sup> Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/\*514GN).

<b>Specie:</b>	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
Germania	1 976 <sup>(1)</sup>		
Francia	10 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	14 <sup>(1)</sup>		
Unione	2 000 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

<sup>(1)</sup> Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	<b>Zona:</b>	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
Belgio	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Germania	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	0 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

<sup>(1)</sup> Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

<sup>(2)</sup> Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2015.

<b>Specie:</b>	Scorfani Sebastes spp.	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	8		
Germania	1 012		
Francia	68		
Regno Unito	12		
Unione	1 100		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>

<b>Specie:</b>	Altre specie	<b>Zona:</b>	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)		
Francia	47 (1)		
Regno Unito	186 (1)		
Unione	350 (1)		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Altre specie (1)	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	322		
Francia	289		
Regno Unito	189		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

<b>Specie:</b>	Pesce piatto	<b>Zona:</b>	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F)
Germania	54		
Francia	42		
Regno Unito	204		
Unione	300		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## ALLEGATO IC

## ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

## ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
----------------	--	--------------	----------------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0 <sup>(1)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
----------------	--	--------------	-------------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0 <sup>(1)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3M (COD/N3M.)
----------------	--	--------------	-----------------------

Estonia 153

Germania 642

Lettonia 153

Lituania 153

Polonia 523

Spagna 1 975

Francia 275

Portogallo 2 708

Regno Unito 1 285

Unione 7 867

TAC 13 795

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3L (WIT/N3L.)
----------------	---	--------------	-----------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0 <sup>(1)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
----------------	---	--------------	-------------------------

Estonia 44

Lettonia 44

Lituania 44

Unione 133

TAC 1 000

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3M (PLA/N3M.)
----------------	---	--------------	-----------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0 <sup>(1)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
----------------	---	--------------	---------------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0 <sup>(1)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	<b>Zona:</b>	Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
----------------	-------------------------------------	--------------	------------------------------------

Estonia 128 <sup>(1)</sup>

Lettonia 128 <sup>(1)</sup>

Lituania 128 <sup>(1)</sup>

Polonia 227 <sup>(1)</sup>

Unione Non pertinente <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

TAC 34 000

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.

<sup>(2)</sup> Quota spettante all'Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 611

<b>Specie:</b>	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
----------------	--------------------------------------	--------------	---------------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
----------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------

Unione 0 <sup>(1)</sup>

TAC 0 <sup>(1)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3L <sup>(1)</sup> (PRA/N3L.)
----------------	--	--------------	--------------------------------------

Estonia 0 <sup>(2)</sup>

Lettonia 0 <sup>(2)</sup>

Lituania 0 <sup>(2)</sup>

Polonia 0 <sup>(2)</sup>

Spagna 0 <sup>(2)</sup>

Portogallo 0 <sup>(2)</sup>

Unione 0 <sup>(2)</sup>

TAC 0 <sup>(2)</sup>

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

<sup>(2)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3M <sup>(1)</sup> (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	TAC analitico	

<sup>(1)</sup> Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

<sup>(2)</sup> Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

<sup>(3)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	313		
Germania	319		
Lettonia	44		
Lituania	22		
Spagna	4 281		
Portogallo	1 789		
Unione	6 768		
TAC	11 543		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Razza <i>Rajidae</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283		
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	514		
Germania	354		
Lettonia	514		
Lituania	514		
Unione	1 896		
TAC	10 400		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 <sup>(1)</sup>		
Germania	513 <sup>(1)</sup>		
Lettonia	1 571 <sup>(1)</sup>		
Lituania	1 571 <sup>(1)</sup>		
Spagna	233 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	2 354 <sup>(1)</sup>		
Unione	7 813 <sup>(1)</sup>		
TAC	6 700 <sup>(1)</sup>		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2015 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 350. Una volta raggiunte le 6 500 tonnellate, la pesca diretta di questo stock deve cessare. Il TAC rimanente può essere mantenuto come cattura accessoria e deve essere limitato al 5 % delle catture di merluzzo bianco nella zona 3M.

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3° (RED/N3°.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	<b>Zona:</b>	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 <sup>(1)</sup>		
Lituania	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	0 <sup>(1)</sup>		
TAC	0 <sup>(1)</sup>		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

<b>Specie:</b>	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	<b>Zona:</b>	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 <sup>(1)</sup>		
TAC	1 000		

<p>TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
--

<sup>(1)</sup> Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

## ALLEGATO ID

## SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	81,99 <sup>(4)</sup>		
Grecia	152,39		
Spagna	2 956,92 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>		
Francia	2 917,71 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>		
Croazia	461,16 <sup>(6)</sup>		
Italia	2 302,8 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>		
Malta	188,93 <sup>(4)</sup>		
Portogallo	278,05		
Altri Stati membri	32,97 <sup>(1)</sup>		
Unione	9 372,92 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>		
TAC	15 821		

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*8301):

Spagna	452,12
Francia	203,99
Unione	656,10

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

<sup>(4)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*8302):

Spagna	59,14
Francia	58,35
Italia	46,06
Cipro	3,78
Malta	5,56
Unione	172,89

<sup>(5)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*643):

Italia	46,06
Unione	46,06

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/\*8303F):

Croazia	415,04
Unione	415,04

<b>Specie:</b>	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	7 167,47 <sup>(2)</sup>		
Portogallo	1 035,24 <sup>(2)</sup>		
Altri Stati membri	144,80 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	8 347,50		
TAC	13 700		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/\*AS05N).

<b>Specie:</b>	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	5 248,01 <sup>(1)</sup>		
Portogallo	447,18 <sup>(1)</sup>		
Unione	5 695,19		
TAC	15 000		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/\*AN05N).

<b>Specie:</b>	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 510,64 <sup>(?)</sup>		
Spagna	17 690,58 <sup>(?)</sup>		
Francia	4 421,71 <sup>(?)</sup>		
Regno Unito	195,89 <sup>(?)</sup>		
Portogallo	2 120,3 <sup>(?)</sup>		
Unione	26 939,13 <sup>(1)</sup>		
TAC	28 000		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007(1), il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

(1) *Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).*

<sup>(2)</sup> Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

<b>Specie:</b>	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	847,44		
Francia	278,5		
Portogallo	593,06		
Unione	1 719		
TAC	24 000		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	15 158,0		
Francia	8 905,37		
Portogallo	5 403,73		
Unione	29 467,10		
TAC	85 000		
			TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	10,36		
Francia	454,84		
Portogallo	62,80		
Unione	528,00		
TAC	1 985		
			TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	<b>Zona:</b>	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	24,31		
Portogallo	27,3		
Unione	51,61		
TAC	355		
			TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## ALLEGATO IE

## ANTARTICO

## ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015.

<b>Specie:</b>	Pesce del ghiaccio <i>Champsocephalus gunnari</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	2 659	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<b>Specie:</b>	Pesce del ghiaccio <i>Champsocephalus gunnari</i>	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico <sup>(1)</sup> (ANI/F5852.)
TAC	309	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

<b>Specie:</b>	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	2 200 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	150 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	2 400 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

#### Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/\*F483A): 0

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/\*F483B): 720

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/\*F483C): 1 680

(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2015 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

<b>Specie:</b>	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	42 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

<b>Specie:</b>	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	4 410 <sup>(1)</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

<sup>(1)</sup> TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

<b>Specie:</b>	Austromerluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
TAC	28 <sup>(1)</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

<sup>(1)</sup> TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.

<b>Specie:</b>	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	5 610 000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico  Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

#### Condizione speciale:

nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.):	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.):	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.):	93 000

<b>Specie:</b>	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	<b>Zona:</b>	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest 277 000

di 115° E (KRI/\*F-41W)

Divisione 58.4.1 a est 163 000

di 115° E (KRI/\*F-41E)

<b>Specie:</b>	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	<b>Zona:</b>	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

**Condizione speciale:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest 260 000

di 55° E (KRI/\*F-42W):

Divisione 58.4.2 a est di 55° 192 000

E (KRI/\*F-42E):

<b>Specie:</b>	Nototenia <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	1 470 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
TAC	300 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
TAC	360 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (GRV/F483.)
TAC	120 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	<b>Zona:</b>	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
TAC	11 <sup>(1)</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
TAC	300 <sup>(1)</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>	

<b>Specie:</b>	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
TAC	300 <sup>(1)</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC	120 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)
TAC	3 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Razze Rajiformes	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	120 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

<b>Specie:</b>	Altre specie	<b>Zona:</b>	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50 <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

## ALLEGATO IF

## OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

## ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

<b>Specie:</b>	Berici <i>Beryx</i> spp.	<b>Zona:</b>	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 <sup>(1)</sup>	TAC precauzionale	

<sup>(1)</sup> Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate.

<b>Specie:</b>	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	<b>Zona:</b>	Sottodivisione SEAFO B1 <sup>(1)</sup> (GER/F47NAM)
TAC	200	TAC precauzionale	

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

<b>Specie:</b>	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	<b>Zona:</b>	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

<b>Specie:</b>	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	<b>Zona:</b>	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	276	TAC precauzionale	

<b>Specie:</b>	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	<b>Zona:</b>	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	

<b>Specie:</b>	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	<b>Zona:</b>	Sottodivisione SEAFO B1 <sup>(1)</sup> (ORY/F47NAM)
TAC	0 <sup>(2)</sup>	TAC precauzionale	

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

<sup>(2)</sup> Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate.

<b>Specie:</b>	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	<b>Zona:</b>	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	
<b>Specie:</b>	Pseudopentaceros spp <i>Pseudopentaceros</i> spp	<b>Zona:</b>	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	143	TAC precauzionale	

## ALLEGATO IG

## TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

<b>Specie:</b>	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	<b>Zona:</b>	Tutte le zone (SBF/F41-81)
Unione	10 <sup>(1)</sup>		
TAC	14 647		

TAC analitico  
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

## ALLEGATO IH

## ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

<b>Specie:</b>	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	<b>Zona:</b>	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

## ALLEGATO II

## ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

<b>Specie:</b>	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	<b>Zona:</b>	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania		da stabilire <sup>(1)</sup>	
Paesi Bassi		da stabilire <sup>(1)</sup>	
Lituania		da stabilire <sup>(1)</sup>	
Polonia		da stabilire <sup>(1)</sup>	
Unione		da stabilire <sup>(1)</sup>	
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           TAC analitico            Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.            Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.         </div>

<sup>(1)</sup> Da modificare a seguito della terza riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà nel febbraio 2015.

## ALLEGATO IIA

**SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIIIa, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

**2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche**

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

**3. Autorizzazioni**

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

**4. Sforzo di pesca massimo consentito**

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup> non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

**5. Gestione**

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

**6. Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

**7. Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (*Fisheries Data Exchange System*) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

---

## Allegato IIA, appendice 1

**Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni**

a) Kattegat:

Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
TR1	197 929	4 212	16 610
TR2	830 041	5 240	327 506
TR3	441 872	0	490
BT1	0	0	0
BT2	0	0	0
GN	115 456	26 534	13 102
GT	22 645	0	22 060
LL	1 100	0	25 339

b) Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	895	3 385 928	954 390	1 409	1 505 354	157	257 266	172 064	6 185 460
TR2	193 676	2 841 906	357 193	0	6 496 811	10 976	748 027	604 071	5 037 332
TR3	0	2 545 009	257	0	101 316	0	36 617	1 024	8 482
BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	999 808	0	1 739 759
BT2	5 401 395	79 212	1 375 400	0	1 202 818	0	28 307 876	0	6 116 437
GN	163 531	2 307 977	224 484	0	342 579	0	438 664	74 925	546 303
GT	0	224 124	467	0	4 338 315	0	0	48 968	14 004
LL	0	56 312	0	245	125 141	0	0	110 468	134 880

c) Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
TR1	0	48 193	33 539	0	339 592
TR2	10 166	744	475 649	0	1 086 399
TR3	0	0	1 422	0	0
BT1	0	0	0	0	0
BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693

Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
GN	0	471	18 255	0	5 970
GT	0	0	0	0	158
LL	0	0	0	0	70 614

d) Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
TR1	0	9 320	186 864	1 057 828	428 820	1 033 273
TR2	0	0	0	34 926	14 371	2 203 071
TR3	0	0	0	0	273	16 027
BT1	0	0	0	0	0	117 544
BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
GN	0	35 442	13 836	302 917	5 697	213 454
GT	0	0	0	0	1 953	145
LL	0	0	1 402 142	184 354	4 250	630 040

## ALLEGATO IIB

**SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE**

## CAPO I

**Disposizioni generali****1. Ambito di applicazione**

Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

**2. Definizioni**

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
  - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
  - ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 8;
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

**3. Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

## CAPO II

**Autorizzazioni****4. Navi autorizzate**

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

## CAPO III

**Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione****5. Numero massimo di giorni**

- 5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

#### 6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nei due anni civili 2012 o 2013 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
  - gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo;
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

#### Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Condizioni speciali	Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia $\geq 32$ mm, reti da imbrotto con apertura di maglia $\geq 60$ mm e palangari di fondo	ES	114
		FR	109
		PT	113
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia $\geq 32$ mm, reti da imbrotto con apertura di maglia $\geq 60$ mm e palangari di fondo	Illimitato	

#### 7. Sistema di kilowatt-giorni

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
  - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

## 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup> o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

## 9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 <sup>(1)</sup> e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

### CAPO IV

#### Gestione

## 10. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

## 11. Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

### CAPO V

#### Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

## 12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

### 13. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

## CAPO VI

### Obblighi di comunicazione

#### 14. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

#### 15. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

#### 16. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

#### Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

## Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32$ mm GN = reti da imbocco $\geq 60$ mm LL = palangari di fondo
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

<sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

## Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

## Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione <sup>(2)</sup>
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32$ mm GN = reti da imbrotto $\geq 60$ mm LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

<sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

## ALLEGATO IIC

**SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe**

## CAPO I

**Disposizioni generali****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
- nel periodo di gestione 2014 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
  - non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
  - ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2015 e il 31 gennaio 2016, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2015.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

**2. Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
  - sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e
  - reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- «zona», la divisione CIEM VIIe;
- «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016.

**3. Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

## CAPO II

**Autorizzazioni****4. Navi autorizzate**

- 4.1 Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

- 4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

## CAPO III

**Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione****5. Numero massimo di giorni**

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

**Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati**

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia $\geq$ 80 mm	BE	164
	FR	175
	UK	207
Reti fisse aventi apertura di maglia $\leq$ 220 mm	BE	164
	FR	178
	UK	164

**6. Sistema di kilowatt-giorni**

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

## 7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
  - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

## 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

#### CAPO IV

### Gestione

#### 9. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### 10. Periodi di gestione

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

#### CAPO V

### Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

#### 11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

#### 12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

## CAPO VI

**Obblighi di comunicazione****13. Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

**14. Raccolta dei dati**

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

**15. Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

**Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione**

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

**Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione**

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare $\geq$ 80 mm GN = reti da imbroglio < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

<sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

**Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi**

Stato membro	CFR	Marca-tura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

**Formato dei dati relativi alle navi**

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

<sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

## ALLEGATO IID


**ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV**

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicereello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicereello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9-F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

Allegato IID, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



## ALLEGATO III

## NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	DK	da fissare	da fissare
			DE	da fissare	
			FR	da fissare	
			IE	da fissare	
			NL	da fissare	
			PL	da fissare	
			SV	da fissare	
			UK	da fissare	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE	16	50
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			UK	14	
			Non assegnate	2	
	Sgombro <sup>(1)</sup>	Non pertinente	Non pertinente		70
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK	450	150
			UK	30	
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 <sup>(2)</sup>	Non pertinente		4

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE <sup>(3)</sup>	8	20 <sup>(4)</sup>
			FR <sup>(3)</sup>	12	
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 <sup>(4)</sup>
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 61° 00' N	da fissare	DK	da fissare	da fissare
			DE	da fissare	
			IE	da fissare	
			FR	da fissare	
			NL	da fissare	
			SE	da fissare	
			UK	da fissare	

(<sup>1</sup>) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(<sup>2</sup>) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(<sup>3</sup>) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(<sup>4</sup>) Questi dati sono inseriti tra i dati delle «Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

## ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT <sup>(1)</sup>

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	8
Unione	68

2. Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	152
Francia	94
Italia	30
Cipro	6 <sup>(1)</sup>
Malta	28 <sup>(2)</sup>
Unione	310

<sup>(1)</sup> Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.

<sup>(2)</sup> Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.

3. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	11
Italia	12
Unione	23

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci <sup>(1)</sup>							
	Cipro <sup>(2)</sup>	Grecia <sup>(3)</sup>	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta <sup>(4)</sup>
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	11	12	17	6	1

<sup>(1)</sup> Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali Dell'Unione.

Numero di pescherecci <sup>(1)</sup>							
	Cipro <sup>(2)</sup>	Grecia <sup>(3)</sup>	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta <sup>(4)</sup>
Pescherecci con palangari	6 <sup>(5)</sup>	0	0	30	8	59	28
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	8	70	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali <sup>(6)</sup>	0	21	0	0	94	83	0

<sup>(1)</sup> I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4. ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>(2)</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

<sup>(3)</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.

<sup>(4)</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

<sup>(5)</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

<sup>(6)</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Tonnare con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare <sup>(1)</sup>
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

<sup>(1)</sup> Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768

## ALLEGATO V

## ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

## PARTE A

## DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico <sup>(1)</sup> FAO 48.2. Antartico <sup>(1)</sup>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> <sup>(1)</sup>	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2015
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico <sup>(1)</sup> FAO 58.5.1. Antartico <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20' E <sup>(1)</sup> FAO 58.4.4. Antartico <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> FAO 58.6. Antartico <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> FAO 58.7. Antartico <sup>(1)</sup>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico <sup>(1)</sup> nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20' S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015

<sup>(1)</sup> Tranne per scopi di ricerca scientifica.<sup>(2)</sup> Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

## PARTE B

## TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2014/2015

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU		Dissostichus spp. limiti di cattura (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) <sup>(1)</sup>					
			SSRU	Limite		Razze		Macrourus spp.		Altre specie	
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015	A, B, F	0	724	50		116		100 (da distribuire per 20, 20 per SSRU eccetto quella chiusa (ABF))	
			C <sup>(?)</sup>	252							
			D <sup>(?)</sup>	42							
			E	315							
			G <sup>(?)</sup>	68							
			H <sup>(?)</sup>	42							
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015	A	0	35	50		20		20	
			B, C, D	0							
			E (inclusa 58.4.2_1)	35							
58.4.3a.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015	Non pertinente		32	50		26		20	
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2014 al 31 agosto 2015	A, D, E, F, M	0	3 044 <sup>(?)</sup>	152		430		160	
			B, C, G	371		A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0
			H, I, K	2 099		B, C, G	50	B, C, G	40	B, C, G	60
			J, L	306		H, I, K	112	H, I, K	320	H, I, K	60
						J, L	50	J, L	70	J, L	40
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1° dicembre 2014 al 31 agosto 2015	A, B, I	0	619	50		99		120	
			C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)	419		A, B, I	0	A, B, I	0	A, B, I	0
			H	200		C, D, E, F, G	50	C, D, E, F, G	67	C, D, E, F, G	100
						H	50	H	32	H	20

<sup>(1)</sup> Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

— razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;

— *Macrourus* spp.: 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;

— altre specie frammiste: 20 t per SSRU.

<sup>(?)</sup> Include un limite di cattura di 42 t per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 201/2015.

<sup>(?)</sup> Un limite di cattura a fini di ricerca di 200 t è destinato a un'indagine di ricerca nella sottozona 88.2, SSRU A e B.

## Allegato V, parte B, appendice

## ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

Regione	SSRU	Confine
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73°10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

Regione	SSRU	Confine
	F	Da 68°30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30' S.
	G	Da 66°40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40' S.
	H	Da 70°50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50' S.
	I	Da 70° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70°50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50' S.
	D	Da 70°50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50' S.
	E	Da 70°50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50' S.
	F	Da 70°50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50' S.
	G	Da 70°50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C  
ALLEGATO 21-03/A

**NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA**

Informazioni generali

Membro: .....

Campagna di pesca: .....

Nome della nave: .....

Livello delle catture previsto (in tonnellate): .....

Sottozona e divisioni delle intenzioni di pesca

*Questa misura di conservazione si applica alle notifiche delle intenzioni di pesca del krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Le intenzioni di pesca del krill antartico in altre sottozone e divisioni devono essere notificate a titolo della misura di conservazione 21-02.*

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

Tecnica di pesca      Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
- Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) <sup>(1)</sup>
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto, precisare	

<sup>(1)</sup> Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

## Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete <sup>(1)</sup> (m)						
Area dell'apertura (m <sup>2</sup> )						
Dimensione media delle maglie nella parte della rete <sup>(3)</sup> (mm)	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
...						
Parte finale della rete (sacco)						

<sup>(1)</sup> Prevista in condizioni operative.

<sup>(2)</sup> Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

<sup>(3)</sup> Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti: .....

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete a strascico (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2. la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti a strascico (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico si incroci sulla maglia o scappi.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo: .....

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): .....

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10)

ALLEGATO 21-03/B

**ORIENTAMENTI PER LA STIMA DIRETTA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO**

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W * L * H * \rho * 1\ 000$	$W$ = larghezza del serbatoio	del Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		$L$ = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		$H$ = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro <sup>(1)</sup>	$V * F_{krill} * \rho$	$V$ = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	litro
		$F_{krill}$ = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala <sup>(1)</sup>	Correzione volume flussometro	—
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro <sup>(2)</sup>	$(V * \rho) - M$	$V$ = volume della pasta di krill antartico	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	litro
		$M$ = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in volume	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	kg
		$\rho$ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	Kg/litro
Bilancia di flusso	$M * (1 - F)$	$M$ = peso medio di krill antartico e acqua combinati	Per cala <sup>(2)</sup>	Osservazione diretta	kg
		$F$ = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—

Metodo	Equazione (kg)	Parametro				Unità di misura
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima		
Vassoio	$(M - M_{\text{tray}}) * N$	$M_{\text{tray}}$ = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg	
		$M$ = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg	
		$N$ = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—	
Conversione in farina	$M_{\text{meal}} * MCF$	$M_{\text{meal}}$ = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg	
		$MCF$ = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—	
Volume del sacco	$W * H * L * \rho * \pi/4 * 1\ 000$	$W$ = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		$H$ = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
		$L$ = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m	
Altro	precisare					

(<sup>1</sup>) Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(<sup>2</sup>) Cala singola con rete a strascico convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

#### Tappe e frequenza delle osservazioni

##### Volume del serbatoio

All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione $\pm 0,05$ m)
Ogni mese ( <sup>1</sup> )	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione $\pm 0,1$ m).  Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ( <sup>1</sup> )	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)
Più di una volta al mese ( <sup>1</sup> )	Stimare la conversione del volume in peso ( $\rho$ ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala <sup>(2)</sup>	Ottenere un campione dal flussometro e: misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro <sup>(2)</sup>	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana <sup>(1)</sup>	Verificare la densità ( $\rho$ ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) presso dal flussometro corrispondente
Ogni cala <sup>(2)</sup>	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia 1 kg/litro Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)
Ogni cala <sup>(2)</sup>	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: misurare il peso di krill antartico e acqua combinati stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il disegno dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione $\pm 0,1$ kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione $\pm 0,1$ kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese <sup>(1)</sup>	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso di farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m)
Ogni mese <sup>(1)</sup>	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione $\pm 0,1$ m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

<sup>(1)</sup> Un nuovo periodo di un mese comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

<sup>(2)</sup> Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

## ALLEGATO VI

## ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	28	47 520
Portogallo	5	1 627
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 <sup>(1)</sup>	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

<sup>(1)</sup> Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

## ALLEGATO VII

## ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

## ALLEGATO VIII

## LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIII f, VIII h	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela <sup>(1)</sup>	Lutiani (acque della Guiana francese)	45	45

<sup>(1)</sup> Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.